



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 807 del 08/03/2022

OGGETTO: Procedura di gara con riserva di partecipazione e nella fase di esecuzione di programmi di lavoro protetto ex art. 112 D. Lgs n. 50/2016 per lo svolgimento del servizio di pulizia nell'ambito dei Presidi Territoriali della Salute mentale Zona Livornese. Indizione di gara n. 8464811. CIG 9116701BA7.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

106 ZONA DISTRETTO LIVORNESE
Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
Dipartimento Economico
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Gestione servizi economici interni ed appaltati
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Esterni

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.14

OGGETTO: Procedura di gara con riserva di partecipazione e nella fase di esecuzione di programmi di lavoro protetto ex art. 112 D. Lgs n. 50/2016 per lo svolgimento del servizio di pulizia nell'ambito dei Presidi Territoriali della Salute mentale Zona Livornese. Indizione di gara n. 8464811. CIG 9116701BA7.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e - organizzativo del servizio sanitario regionale*”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;

Premesso che:

- con Decreto dirigenziale n. 92 del 14.01.2019 è stato provveduto all'aggiudicazione della gara riservata ex art. 112 del D. Lgs n. 50/2016 per l'esecuzione dei servizi di pulizia nei centri diurni di salute mentale nell'ambito di programmi di lavoro protetti;
- il successivo contratto sottoscritto con firma digitale prevede, in coerenza con gli atti di gara, la scadenza alla data del 28/02/2022, con l'opzione di una proroga di sei mesi nelle more della conclusione del procedimento di scelta di un nuovo privato contraente;
- la previsione di cui al punto precedente risulta conforme con quanto disposto dal comma 11 dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016, motivo per il quale l'avvio della nuova gara deve essere disposto in tempo utile per garantire il rispetto del termine della proroga;
- per le ragioni sopra descritte, si rende necessario procedere all'avvio del nuovo procedimento di gara per la scelta del nuovo contraente;

Dato atto:

- della necessità di dare continuità alle caratteristiche del servizio di che trattasi con la riserva di partecipazione e di esecuzione a favore di laboratori protetti, operatori economici o cooperative sociali che abbiano quale finalità principale l'integrazione sociale e professionale, di soggetti disabili o svantaggiati purché in presenza di almeno il 30% dei lavoratori complessivamente impiegati e occupati nell'esecuzione del servizio specifico;

- che la normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 112 del D.lgs n. 50/2016 tiene conto, nel caso in esame, che il riferimento iniziale “ Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali...” legittima il ricorso alle procedure di cui all'art. 5 comma 1 della L. n. 381/1991 ma non nell'ipotesi in cui il valore economico del contratto sia superiore alla soglia comunitaria;
- che rispetto all'art. 52 del D.Lgs n. 163/2006, la norma del nuovo Codice estende la riserva dalle persone con disabilità ai soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della L. n. 381/1991;
- che la percentuale dei soggetti di cui sopra, prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 163/2006, nel 51% dei soggetti disabili viene indicata ora nel 30% dei soggetti disabili e svantaggiati con la precisazione di cui al precedente capoverso;

Viste:

- la deliberazione ANAC n. 32/2016;
- la deliberazione ANAC n. 207 del 01/03/2017;

Atteso:

- che, ragionando in una fase precedente al D. Lgs n. 50/2016, relativamente alla distinzione tra laboratori protetti e cooperative sociali di tipo B, l'ANAC, con la delibera n. 32/2016, ha comunque osservato che “la distinzione appena tracciata è destinata ad attenuarsi in conseguenza del recepimento della direttiva 24/2014/UE. Ne consegue, da un lato, che una cooperativa di tipo B potrebbe rientrare nella nozione di operatore economico, posto che per il diritto comunitario non è essenziale che quest'ultimo persegua scopo di lucro ed abbia una stabile organizzazione imprenditoriale e, dall'altro, che la distinzione tra la categoria di persone disagiate e quella di persone svantaggiate potrebbe non assumere più rilievo ai fini della riserva ...”;

Rilevato che:

- con atto di segnalazione n. 3/2014 l'ANAC sulla base dei principi enunciati nel considerando 36 della direttiva appalti e delle disposizioni dell'art. 20 della stessa, ha ulteriormente osservato che “ ...La disciplina di tale riserva (art. 20 dir. Appalti, art. 38 dir. Utilities) è stata innovata rispetto a quella delle precedenti direttive, subendone un ampliamento soggettivo (non si citano solo i laboratori protetti ma anche le imprese sociali; non solo i disabili ma anche persone svantaggiate) e oggettivo (la percentuale minima dei lavoratori con disabilità o svantaggiati è fissata al 30% del personale complessivi di impresa, in luogo della maggioranza);
- all'interno dei nuovi parametri possono rientrare anche le cooperative sociali di cui all'art. 1 lett. b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni senza necessariamente accreditarsi quali laboratori protetti, anche perché la percentuale, fissata al 30% di persone svantaggiate/disagiate, richiesta dalla direttiva coincide perfettamente con quella stabilita dalla norma da ultimo richiamata;

Rilevato quindi che:

- per quanto riguarda la partecipazione alla procedura di gara la stessa è riservata a tutti gli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, nel quale sono da ricomprendere i laboratori protetti, le cooperative sociali di tipo B, gli operatori economici in possesso della qualifica di impresa sociale;
- i bandi di gara debbono quindi contenere un esplicito riferimento in ordine alla riserva ex art. 112 della presente procedura;

Ritenuto quindi di dover con il presente atto procedere all'avvio della procedura d'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.lgs n. 50/2016, approvando contestualmente la documentazione di gara rappresentata da:

- Bando di gara (All. n. 1);
- Disciplinare di gara (All. n. 2)
- Capitolato speciale d'appalto (All. n. 3) e relativi allegati;

Considerato che la gara verrà eseguita attraverso la procedura telematica START per cui il concorrente potrà acquisire l'ulteriore specifica documentazione a partire dalla domanda di partecipazione direttamente prodotta dal sistema;

Dato atto che:

- il bando di gara dovrà essere trasmesso in via prioritaria, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs n. 150/2016, all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea;
- per la pubblicità a livello nazionale disciplinata dal successivo art. 73 in assenza, ad oggi, della piattaforma digitale di ANAC prevista dal quarto comma e finalizzata a garantire la pubblicazione senza oneri finanziari vale in prima istanza il riferimento alla disciplina transitoria di cui all'art. 216 del D. Lgs n. 50/2016;
- esaurita al 31.12.2016 l'efficacia temporale della disciplina transitoria, l'art. 9, quarto comma, del D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con modificazioni in L. 27.02.2017 n. 19, ha prorogato i riferimenti di cui all'undicesimo comma del D. Lgs n. 50/2016 sino all'entrata in vigore del decreto istitutivo della piattaforma digitale ANAC con le seguenti conseguenze:
- l'obbligo di pubblicazione del bando anche sulla Gazzetta Ufficiale ma con il rimborso degli oneri a carico del concorrente aggiudicatario entro i sessanta giorni successivi;
- il richiamo all'applicazione dell'art. 66, comma 7 del D. Lgs n. 163/2006 come modificato dall'art. 7, comma 7 del DL 31.12.2015 n.210 convertito in L. 25.02.2016 n. 21 con il ripristino dell'obbligo di pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due a diffusione locale;
- le spese di pubblicazioni saranno quindi disposte con successivo separato atto;

Considerato quindi che la procedura in oggetto è articolata in lotto unico per un importo complessivo a base di gara IVA esclusa è pari ad euro 1.684.200,00 e che il valore economico del contratto comprensivo dell'opzione di sei mesi di proroga corrisponde ad € 1.977.500,00, comprensivo dell'importo a base di gara di € 1.964.900,00 e € 12.600,00 per oneri interferenziali.

Dato atto infine che il presente provvedimento di indizione della gara non determina obbligazioni in ordine all'assunzione della spesa sino all'atto di aggiudicazione ma che sin dalla fase preliminare deve darsi conto della copertura economica rapportata all'importo annuale a base di gara che determina la suddivisione dell'importo tra gli esercizi interessati;

Considerato comunque che, viene con il presente atto data garanzia della copertura economica, per la durata contrattuale prevista dagli atti di gara allegati in base alla comunicazione ricevuta dal Responsabile del Conto, Direttore UOC Servizi Economici interni ed appaltati;

Considerato inoltre che per l'anno 2022 alla spesa di cui sopra riferita al nuovo procedimento di gara deve aggiungersi l'importo relativo alla proroga del vecchio affidamento dal 01/03/2022 al 31/08/2022 per l'importo complessivo di € 297.000,00, IVA compresa al 22%, per il quale è stata fornita l'attestazione di copertura economica da parte del gestore del conto in precedenza indicato;

Considerato inoltre che nel quadro economico della spesa viene inserito il calcolo delle somme disposte a titolo di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, sino ad un massimo del 2%, da liquidare sulla base della specifica regolamentazione aziendale;

Preso atto di quanto disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 268 del 10/03/2021 ad oggetto "Adozione del Regolamento degli incentivi al personale delle funzioni tecniche relative agli appalti di forniture e servizi";

Valutato che la gara in oggetto ha indice priorità elevata con indice di priorità/complessità pari a 1 in quanto trattasi di procedura di gara funzionale ad interrompere il protrarsi di proroghe temporali;

Considerato di dover accantonare l'ammontare lordo in base alla seguente formula $0,80\% \times 1(\text{Indice di priorità/complessità}) \times \text{importo a base di gara ed oneri interferenziali}$;

Dato atto che l'ammontare determinato in base alla formula sopra indicata è destinata per una quota pari all'80% a remunerare le funzioni tecniche effettivamente svolte dal personale incaricato mentre la quota pari al 20% è destinata ad acquisti come indicato all'art. 12 del Regolamento Aziendale sopra citato;

Rilevato che per la procedura in oggetto l'importo stimato per la durata contrattuale è pari ad € 1.695.000,00, di cui € 1.684.200,00 (importo servizi) ed € 10.800,00 (oneri interferenziali), e che l'importo a titolo di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, applicando la formula $0,80\% \times 1(\text{Indice di priorità/complessità}) \times \text{importo a base di gara ed oneri interferenziali}$, è pari ad € 13.560,00;

Visto l'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 co. 5 bis. che stabilisce che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo ai medesimi conti economici dei servizi oggetto della procedura;

Considerato quindi di dover accantonare, a titolo di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, l'importo complessivo sopra indicato pari ad € 13.560,00 sul conto economico di imputazione della relativa spesa;

Dato atto che l'attribuzione degli incentivi in base alle rispettive competenze sarà effettuata come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell'UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa;

1) l'indizione di una procedura di appalto, della durata di tre anni, riservata ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs n. 50/2016 come indicato in narrativa ed espresso nella documentazione di gara allegata, per l'affidamento del servizio di pulizia nell'ambito dei Presidi Territoriali della Salute mentale Zona livornese con importo a base di gara di € 1.684.200,00 (Iva esclusa) con € 10.800,00 (Iva esclusa) di oneri interferenziali per un totale di € 1.695.000,00, CIG 9116701BA7;

2) l'approvazione della documentazione di gara, già descritta in premessa ed allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Bando di gara (All. n. 1)
- Disciplinare di gara (All. n. 2)
- Capitolato speciale d'appalto (All. n. 3) e suoi allegati;

3) l'approvazione del quadro economico di spesa in rapporto alla durata del contratto come di seguito indicato:

		<i>TOTALE</i>
<i>A) Totale importo a base di gara</i>		

Importo servizi a base di gara iva esclusa soggetti a ribasso di gara	€ 1.684.200,00	€ 1.684.200,00
Importo oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso di gara	€ 10.800,00	€ 10.800,00
TOTALE A)	€ 1.695.000,00	€ 1.695.000,00
di cui COSTO DELLA MANODOPERA	€ 1.555.200,00	
di cui ALTRI COSTI	€ 129.000,00	
B) Somme a disposizione		
IVA 22%	€ 372.900,00	€ 372.900,00
Incentivazione art.113 d.lgs 50/16	€ 13.560,00	€ 13.560,00
TOTALE B)	€ 386.460,00	€ 386.460,00
TOTALE A)+B)	€ 2.081.460,00	€ 2.081.460,00

4) di dare atto che il costo di € 2.081.460,00 (incluse le somme a disposizione) derivante dal presente decreto sarà imputato al conto economico “31025102” - Pulizia, suddiviso tra gli esercizi 2022 – 2023 - 2024 e 2025 come di seguito indicato, del bilancio preventivo dell’anno 2022, in corso di adozione:

ANNO	IMPORTO CON IVA 22%
2022 (dal 1.09.22)	Euro 231.273,33
2023	Euro 693.820,00
2024	Euro 693.820,00
2025 (al 31.08.25)	Euro 462.546,67
TOTALE	Euro 2.081.460,00

5) di disporre la prosecuzione dell’affidamento per il periodo 01/03/2022- 31/08/2022, fatta salva la minore durata a seguito della procedura di gara, per l'affidamento del servizio di pulizia nell’ambito dei Presidi Territoriali della Salute mentale Zona livornese a favore della Cooperativa Cuore Liburnia, con sede legale in Piombino Via Benvenuto Cellini n. 82/A, P.Iva 01271950493, per l'importo di € 297.000,00, Iva compresa al 22%;

6) di dare atto che il costo di € 297.000,00 derivante dal presente decreto sarà imputato al conto economico “31025102” - Pulizia del bilancio preventivo dell’anno 2022, in corso di adozione, CIG 7359559436;

7) di accantonare l'importo di € 13.560,00 a titolo di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, calcolato applicando la formula seguente: $0,80\% \times 1(\text{Indice di priorità/complessità}) \times \text{importo complessivo (euro 1.695.000,00)}$;

- 8) di dare atto che la somma sopra indicata a titolo di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 è destinata per una quota dell'80%, pari ad € 10.848,00, a remunerare le funzioni tecniche effettivamente svolte dal personale incaricato come indicato nell'allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 9) l'avvio della pubblicazione del bando all'Ufficio Pubblicazioni dell' UE ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs n. 50/2016, provvedendo con successivo distinto atto alle pubblicazioni di cui al successivo art. 73 tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 30.12.2016 n. 244 in merito alla proroga dell'obbligo di pubblicazione sui giornali;
- 10) di imputare la spesa di € 600,00, relativamente alla procedura di gara, ai fini del pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC al conto economico 31090306 ALTRI ONERI DI GESTIONE (costo relativo ai contributi ANAC per acquisizione CIG) del bilancio preventivo dell'anno 2022, in corso di adozione;
- 11) di imputare il suddetto costo relativo al conto 31090306 ALTRI ONERI DI GESTIONE al seguente fattore di acquisto: C160GES027006 ed al centro di costo relativo al servizio in oggetto riferito alla Zone/Distretto;
- 12) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
- 13) di dare incarico all'UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda;
- 14) di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate per gli adempimenti di loro competenza;
- 15) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 08/03/2022 11:03:05

IMPRONTA: 64643138326364393735313066343364653965616334623731306536656234303739363434386262